

## **COMUNICAZIONE SULLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 14 TER DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287 – TESTO AGGIORNATO**

*(come modificata dalla delibera 22089 del 9 febbraio 2011)*

### **Premessa**

L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", ha introdotto l'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ai sensi di detto articolo "Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione".

Con la presente comunicazione l'Autorità intende fornire alle parti interessate indicazioni circa le procedure da adottarsi nell'applicazione dell'art. 14-ter della legge.

### **Presentazione preliminare degli impegni**

Le parti del procedimento istruttorio avviato per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE che intendano proporre all'Autorità degli impegni perché sia valutata la loro idoneità a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria medesima, possono presentare, con congruo anticipo rispetto al termine di tre mesi previsto dalla menzionata disposizione, una versione non definitiva degli stessi.

A seguito di tale presentazione preliminare le parti interessate potranno essere sentite dalla Direzione competente esclusivamente al fine di fornire le precisazioni o i chiarimenti che fossero necessari per la comprensione del contenuto degli impegni proposti.

In ogni caso, entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'apertura dell'istruttoria, come previsto dall'art. 14-ter della legge, le parti interessate dovranno far pervenire all'Autorità la versione definitiva degli impegni proposti.

La presentazione preliminare e quella definitiva degli impegni da parte delle imprese interessate avverrà mediante la compilazione di un formulario predisposto dall'Autorità.

### **Procedure per la valutazione degli impegni**

L'Autorità, qualora valuti non manifestamente infondati gli impegni proposti, ne dispone, con delibera, la pubblicazione sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287 del 1990 e sul sito Internet dell'Autorità.

I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro un termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli impegni stessi sul sito Internet. Nel caso in cui l'Autorità necessiti di ulteriori informazioni, la Direzione competente formula richieste in tal senso ai soggetti che possano fornire elementi utili alla valutazione degli impegni.

Decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione degli impegni, le parti interessate possono rappresentare per iscritto all'Autorità la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi e – per tener conto di esse – introdurre modifiche accessorie agli impegni.

L'Autorità ha facoltà di decidere motivatamente sugli impegni fino all'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie alle imprese.